

**REGOLAMENTO (CE) N. 2294/2000 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2000**

recante deroga all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in ordine alla prova di arrivo a destinazione in caso di concessione di restituzioni differenziate e recante modalità di applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafi 10 e 14,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999 qualora sia prevista la concessione di una restituzione differenziata, il suo versamento è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale sia stata fissata una restituzione. Possono essere previste deroghe a tale norma, purché siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.
- (2) Qualora la restituzione all'esportazione sia differenziata a seconda delle destinazioni, a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1557/2000 ⁽⁴⁾, una parte della restituzione, calcolata utilizzando il tasso di restituzione più basso, viene versata all'esportatore, su sua richiesta, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.
- (3) Nel quadro dei regimi particolari in vigore con taluni paesi terzi, il tasso della restituzione applicabile all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari in tali paesi terzi può essere inferiore, talora notevolmente, al livello della restituzione normale, può anche succedere che non sia fissata alcuna restituzione e che il tasso più basso della restituzione derivi dalla mancata fissazione della stessa.
- (4) A norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-

caseari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1961/2000 ⁽⁶⁾, è prevista la differenziazione della restituzione per certi tipi di latte in polvere di cui al codice NC 0402 destinati alla Repubblica dominicana.

- (5) Il regime particolare di esportazione nella Repubblica dominicana di taluni prodotti che possono fruire di un trattamento speciale all'importazione in tale paese garantisce che i prodotti che abbiano beneficiato di una restituzione, prevista per altre destinazioni o per questa stessa destinazione al di fuori del regime particolare, non possono essere importati nella Repubblica dominicana nel quadro del regime speciale previsto dal memorandum di intesa tra la Comunità europea e tale Repubblica.
- (6) È quindi opportuno tener conto di tale regime particolare ai fini dell'applicazione delle succitate disposizioni del regolamento (CE) n. 1255/1999 e del regolamento (CE) n. 800/1999, per evitare di imporre agli esportatori oneri finanziari non necessari negli scambi commerciali con i paesi terzi. A tal fine, per la determinazione del tasso più basso della restituzione, non si tiene conto dei tassi fissati alle condizioni particolari previste per tale destinazione.
- (7) Il contingente tariffario per la Repubblica dominicana si applica a partire dal 1° luglio 2000: per questo motivo è opportuno che gli operatori beneficino della deroga prevista dal presente regolamento a partire dalla stessa data.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e fatto salvo il disposto dell'articolo 20 bis, paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 174/1999, la prova di arrivo a destinazione non è richiesta per i prodotti di cui all'articolo 20 bis, paragrafi 3 e 11 del regolamento (CE) n. 174/1999.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.
⁽³⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.
⁽⁴⁾ GU L 179 del 18.7.2000, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.
⁽⁶⁾ GU L 234 del 16.9.2000, pag. 10.